

Numero
2547

sl

0

Bellinzona
22 maggio 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Beat Jans
Consigliere federale
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Palazzo federale Ovest
3003 Berna

zz@bj.admin.ch (Word e Pdf)

Procedura di consultazione concernente l'Ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC)

Signor Consigliere federale,
gentili signore ed egregi signori,

vi ringraziamo per l'opportunità di esprimerci sul progetto di Ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) posto in consultazione il 14 febbraio 2024 presso i Cantoni e gli altri soggetti interessati. L'avamprogetto, unitamente al rapporto esplicativo, è stato da noi esaminato in collaborazione con le varie autorità giudiziarie operanti nell'ambito della procedura civile.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

Il Consiglio di Stato prende atto che l'avamprogetto di ordinanza in esame concretizza la disposizione di cui al nuovo art. 141b cpv. 3 nCPC, che incarica il Consiglio federale di disciplinare le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati che permettono ai giudici di ricorrere, nei procedimenti civili, a strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva in luogo e in sostituzione delle udienze in presenza fisica delle parti. Per eseguire videoconferenze o teleconferenze correttamente e, se possibile, senza inconvenienti, la nuova ordinanza definisce l'infrastruttura di cui i giudici e le persone coinvolte nel procedimento civile devono disporre rispettivamente per compiere un atto processuale e prendervi parte utilizzando strumenti audiovisivi. L'ordinanza specifica anche le misure che il giudice può adottare, nell'ambito della direzione del processo, per garantire uno svolgimento corretto durante la videoconferenza e la teleconferenza. La necessità di tale ordinanza è data d'altronde dalla prossima entrata in vigore del Codice di procedura civile rivisto (nCPC), fissata dal Consiglio federale al

1° gennaio 2025, che introduce - tra l'altro - le nuove regole sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili in Svizzera (art. 141a e 141b nCPC).

2. Posizione del Consiglio di Stato sull'avamprogetto

Il Consiglio di Stato condivide di principio la codificazione di norme prevedenti l'utilizzo di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili e la relativa concretizzazione a livello di ordinanza – qui posta in consultazione – di tali disposizioni, volta a definirne i requisiti tecnici minimi nonché a garantire la necessaria protezione e sicurezza dei dati delle parti coinvolte nei processi.

A tale proposito si rammenta che già durante in periodo pandemico Covid-19 si era, in via eccezionale e financo sperimentale, permesso alle autorità giudiziarie di far uso di tali mezzi per poter svolgere delle udienze in assenza fisica delle parti, al fine di non accumulare ulteriori ritardi sui procedimenti in corso che erano rimasti bloccati per alcuni mesi durante la fase più acuta dell'epidemia, durante la quale l'attività delle autorità giudiziarie aveva subito un arresto quasi totale. Tali video- o teleconferenze erano tuttavia fondate su basi legali provvisorie (decreti federali urgenti od ordinanze soggette a scadenza), e potevano essere svolte solo su base volontaria. Sulla scorta di analoghi provvedimenti di emergenza adottati dal Consiglio federale, l'Esecutivo ticinese aveva emanato il 20 marzo e il 17 aprile 2020 dei "Decreti esecutivi concernenti l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica". Ciò aveva permesso alle autorità civili, e in particolare alle Preture, di svolgere delle sedute e delle udienze utilizzando i mezzi elettronici di trasmissione audiovisivi forniti dall'industria privata quali i programmi Teams di Microsoft, Zoom di Google o ancora altri. Gli esperimenti condotti in quel particolare periodo avevano dato esito perlopiù positivo, anche se la loro accettazione da parte degli addetti ai lavori non era stata uniforme. Ad ogni modo, con l'abrogazione delle norme Covid-19 a livello federale, anche i provvedimenti adottati a livello cantonale sono tuttavia decaduti, al più tardi a fine 2021.

Le modifiche apportate al nCPC e il presente progetto di ordinanza tecnica rappresentano peraltro un valido complemento del più ampio progetto su scala nazionale di modernizzazione e digitalizzazione della Giustizia denominato "Justitia 4.0."

3. Problematiche applicative concrete

Nel proprio rapporto esplicativo (pto. 4.2, pag. 22), il DFGP stesso riconosce che le disposizioni proposte nell'ordinanza in oggetto possono comportare per i Cantoni oneri e costi supplementari, poiché per attuale le condizioni tecniche e di requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati in caso di impiego di videoconferenze e teleconferenze sarà necessario adottare determinate misure e procedere a determinati acquisti sia infrastrutturali ("hardware") che di programmi ("software").

Le implicazioni logistiche e finanziarie della nuova ordinanza per il Cantone Ticino riguardano soprattutto le autorità civili di grado inferiore, ossia le giudicature di pace, competenti per il giudizio delle cause di limitato valore pecuniario, a capo delle quali vi sono giudici di pace laici nonché le Preture (Tribunali civili di primo grado).

La consultazione interna svolta dal Consiglio di Stato presso le Giudicature di pace ha permesso di evidenziare una serie di problematiche operative legate all'infrastruttura in particolare, visto che i mezzi attualmente a disposizione dei giudici di pace sono tutt'altro che uniformi, essendo, per legge, di competenza dei 38 Comuni dove esse trovano sede, sparsi quindi su tutto il territorio cantonale. L'impatto quindi dell'ordinanza in discussione toccherà anche i 38 Comuni sede delle Giudicature di pace.

Anche le Preture hanno sollevato delle perplessità in merito all'esistenza di un sistema operativo che ottemperi già alle funzionalità descritte agli artt. 2, 3, 6 e 8 della nuova OSTAC, chiedendo degli approfondimenti sull'esistenza di programmi presenti o in fase di sviluppo (cfr. punto 4, infra). Con analoghe problematiche di adeguamento alle prescrizioni tecniche della nuova ordinanza rischiano peraltro di essere confrontati anche gli avvocati, controparte imprescindibile del procedimento civile alla pari delle autorità giudicanti.

4. Commenti alle singole disposizioni

Art. 3 cpv.1 lett. b:

Il progetto prevede solo una crittografia di trasporto. Ciò significa che i dati sono visibili dai terzi coinvolti dalla loro rete perimetrale. A nostro avviso, rinunciare alla crittografia "end-to-end" per i procedimenti non pubblici (cioè con un alto grado di protezione dei dati elaborati), dove è peraltro prevista la possibile elaborazione dei dati all'estero, espone questi ultimi a un rischio elevato. Si chiede che l'articolo in questione venga rivisto in tal senso.

Art. 3 cpv.1 lett. d:

Il requisito secondo cui le funzioni di trasmissione e di registrazione audiovisive sono accessibili solo al giudice suggerisce che il divieto di cui all'art. 4 lett. b possa essere applicato mediante mezzi tecnici. Nei fatti risulta evidente che ciò non è il caso, poiché ogni persona partecipante al procedimento (ad esempio, un avvocato esterno) può utilizzare sul proprio dispositivo un software di registrazione dello schermo, inclusa dell'audio, indipendente dalla soluzione di trasmissione audiovisiva utilizzata dal Tribunale. È pertanto improbabile che il divieto di cui all'art. 4 lett. b sia applicabile alla lettera.

Art. 4 lett. a:

Finché non vengono stabiliti sufficienti requisiti per la crittografia (vedi sopra l'articolo 3 cpv.1 lett. b) questo divieto non può essere applicato efficacemente.

Art. 6, 7 e 10 cpv.3:

Il progetto si limita a stabilire che i partecipanti devono registrarsi "individualmente" e che il tribunale deve garantire che solo le persone autorizzate partecipino il procedimento. Tale requisito è limitato a nostro avviso. La procedura di autenticazione dovrebbe essere adattata in base al tipo di procedimento (udienza pubblica, interrogatorio delle parti o dei testimoni in via confidenziale) e al ruolo dei partecipanti (giudice, parte, testimone, osservatore, ecc.). È inoltre importante valutare quanto siano sensibili le informazioni elaborate nei procedimenti e quanto sia affidabile l'identificazione dei partecipanti. Non è altresì dato a capire come il tribunale potrà fugare i dubbi sull'identità dei partecipanti alle udienze online, soprattutto a fronte degli sviluppi attuali nell'area dei cosiddetti "Deep

RG n. 2547 del 22 maggio 2024

Fake” (false identità). Proponiamo pertanto di modificare gli artt. 6 e 7, introducendo dei requisiti chiari per un'autenticazione sicura e differenziata in base al ruolo dei partecipanti alla procedura.


In conclusione, ribadendo di condividere il principio della codificazione di norme prevedenti l'utilizzo di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili, reputiamo tuttavia che l'ordinanza in consultazione vada rivista sotto i vari importanti aspetti suelencati e che successivamente venga riproposta in consultazione agli interessati.

Vogliate gradire, signor Consigliere federale, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet